

	ACCORDO ATTUATIVO DI COLLABORAZIONE	
	TRA	
	L'Università di Foggia – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,	
	C.F. 94045260711, P. I.V.A. 03016180717, rappresentata dal Rettore <i>pro-</i>	
	<i>tempore</i> , Prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica presso la sede	
	legale dell'Ente, sito in Foggia, alla via A. Gramsci n. 89/91	
	E	
	La Santa Maria s.r.l., C.F. e P. IVA 03811090723, rappresentata dal	
	Presidente <i>pro-tempore</i> , Dott. Ettore Sansavini, domiciliato per la carica	
	presso la sede legale dell'Ente, sito in Bari, alla via Camillo Rosalba n.	
	35/37,	
	PREMESSO CHE	
	• L'Università di Foggia, il Policlinico Foggia ospedaliero-universitario e	
	la Santa Maria Hospital s.p.a. – Gruppo GVM Care & Research hanno	
	sottoscritto, in data 20/11/2024, un Accordo di collaborazione per lo	
	svolgimento di attività formativa e di ricerca scientifica in ambito	
	cardiochirurgico;	
	• la Santa Maria Hospital s.p.a. è stata interessata da un'operazione di	
	fusione con incorporazione nella Anthea Hospital s.r.l. (Atto notarile del	
	12 dicembre 2024, rep. n. 73711, raccolta n. 34168), con effetti a	
	decorrere dalle ore 23.59 del 31 dicembre 2024, per cui il nuovo Ente	
	partner della presente collaborazione è la Santa Maria s.r.l.;	
	• l'art. 6 del predetto Accordo di collaborazione prevede la stipula di un	
	Accordo attuativo tra l'Università e la Santa Maria s.r.l. per la disciplina	

	del rapporto economico da instaurare tra le due Istituzioni partner per	
	lo svolgimento di attività formativa in ambito cardiocirurgico da parte	
	dell'Università, tramite le prestazioni del Prof. Domenico Paparella,	
	professore di ruolo di I fascia dell'Università di Foggia per il s.s.d.	
	MEDS-13/C "Chirurgia cardiaca" (già s.s.d. MED/23), presso la sede	
	della Santa Maria s.r.l.;	
	• l'Accordo attuativo di cui trattasi è da configurare come contratto per	
	attività di formazione commissionata per prestazioni che saranno	
	erogate dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, ai sensi e	
	per gli effetti di cui all'art. 4 dello Statuto dell'Università di Foggia ed in	
	applicazione del Regolamento di Ateneo per la gestione delle attività di	
	autofinanziamento, in linea con quanto indicato nella delibera del	
	Senato Accademico del 13/11/2024 e nel D.R. prot. n. 0064481-III/15	
	del 19/11/2024, rep. n. 2233/2024, provvedimenti dell'Università di	
	Foggia di approvazione dell'Accordo di collaborazione principale.	
	TANTO PREMESSO E CONSIDERATO	
	LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,	
	STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 - Premesse	
	Le premesse al presente Accordo attuativo costituiscono parte integrante	
	e sostanziale dello stesso.	
	Art. 2 – Oggetto della collaborazione	
	L'Università di Foggia e la Santa Maria s.r.l. convengono, in attuazione di	
	quanto previsto dall' "Accordo tra l'Università di Foggia, il Policlinico	

	Foggia ospedaliero-universitario e la Santa Maria Hospital s.p.a. – Gruppo	
	GVM Care & Research per collaborazione in ambito formativo e	
	scientifico”, sottoscritto il 20 novembre 2024 e che in questa sede si	
	intende integralmente richiamato, che il Dipartimento di Scienze Mediche	
	e Chirurgiche dell'Università eroghi, per il tramite delle prestazioni	
	professionali del Prof. Domenico Paparella, le attività previste dagli artt. 3	
	e 4 del predetto Accordo, da effettuarsi presso la struttura di	
	Cardiochirurgia della Santa Maria s.r.l., secondo accessi programmati con	
	la Direzione Sanitaria dell'Ente, al di fuori dell'orario di servizio del Prof.	
	Paparella.	
	Art. 3 – Oneri assicurativi	
	La Santa Maria s.r.l., in linea con quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo	
	principale di collaborazione, si farà carico della copertura assicurativa del	
	Prof. Paparella, per le attività svolte presso le proprie strutture, con	
	riferimento alla responsabilità civile verso terzi e con riferimento ad	
	infortuni e malattie professionali e risponderà altresì degli obblighi	
	legislativi in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro.	
	Art. 4 – Impegno economico	
	La Santa Maria s.r.l. si impegna a versare, con cadenza mensile, al	
	Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Foggia,	
	per le prestazioni individuate nel precedente art. 2, la somma di €	
	10.000,00 (diecimila/00) esente I.V.A. ex articolo art. 10, n. 20, D.P.R. n.	
	633/72, per un totale di € 120.000,00 (centoventimila/00) per l'intera durata	
	annuale del presente Accordo.	

	Il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche provvederà ad emettere	
	regolari fatture elettroniche intestate a:	
	Santa Maria s.r.l.	
	Via Camillo Rosalba, 35/37	
	Bari	
	P. IVA 03811090723	
	Codice SDI per fatturazione elettronica: 38P86EY	
	Indirizzo pec: gvm-ant@legalmail.it	
	La Santa Maria s.r.l. effettuerà il versamento a fronte dell'emissione delle	
	fatture elettroniche da parte del Dipartimento e della contestuale	
	generazione di un avviso PagoPA nel quale saranno contenute tutte le	
	informazioni necessarie per procedere al pagamento: l'importo, la	
	scadenza, il codice con cui l'Università di Foggia è registrata nel sistema	
	PagoPA (60W08), il codice numerico che identifica in modo univoco il	
	pagamento.	
	Art. 5 - Riservatezza	
	1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da	
	considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo,	
	la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.	
	2. Le Parti si impegnano, per tutta la durata del presente Accordo e per un	
	periodo ulteriore di cinque anni a:	
	a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente,	
	in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa	
	loro dall'altra parte;	

	b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente,	
	qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per	
	fini diversi da quanto previsto dal presente accordo;	
	c) ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi	
	atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le	
	informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;	
	d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente	
	rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del	
	presente contratto, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia	
	diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte,	
	file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o	
	ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;	
	e) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione	
	del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco,	
	nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro	
	eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni	
	confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva	
	la conservazione.	
	3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro	
	che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi	
	della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente	
	assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente	
	accordo.	
	4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno	

	essere considerate informazioni confidenziali:	
	a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al	
	momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente	
	accessibili ai terzi;	
	b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico	
	dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza	
	che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente	
	contratto, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità	
	non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque	
	espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, e a partire dal	
	momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o	
	liberamente accessibili;	
	c) le informazioni che una parte possa dimostrare di essere state in suo	
	legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono	
	state comunicate dall'altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque	
	a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;	
	d) le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo	
	possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;	
	e) le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere	
	accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di	
	un ordine impartito dalla pubblica Autorità.	
	Art. 6 – Trattamento dei dati	
	1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare,	
	nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie	

	che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi	
	compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del	
	Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”).	
	2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali”	
	forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque	
	raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente	
	Contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente	
	connesse all’Accordo ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e	
	sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione,	
	raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o	
	automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati	
	in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne	
	facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché	
	a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini	
	istituzionali dell’Università, consapevoli che il mancato conferimento può	
	comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo.	
	3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si	
	impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il	
	trattamento dei dati personali loro applicabili in base all’Accordo, compresa	
	l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati	
	personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di	
	accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito	
	o non conforme alle finalità connesse all’Accordo	
	4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in	

	cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli	
	interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle	
	Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza	
	dell'altra Parte.	
	5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:	
	Per l'Università di Foggia il Titolare del trattamento dei dati è	
	l'Università di Foggia, con sede in Via Gramsci, n. 89-91, 71122	
	Foggia, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono	
	PEC: protocollo@cert.unifg.it, per informazioni e chiarimenti:	
	teamprivacy@unifg.it.; il responsabile della protezione dei dati	
	dell'Università è contattabile a: dpo@unifg.it.	
	Per la Santa Maria s.r.l. il Titolare del trattamento dei dati è Santa	
	Maria S.r.l. nella persona dell'Amministratore Delegato. I dati di	
	contatto del Titolare sono PEC: gvm-ant@legalmail.it il responsabile	
	della protezione dei dati della Santa Maria è contattabile a	
	dpo.st@ecosafety.it	
	Art. 7 – Durata e diritto di recesso	
	Il presente Accordo attuativo ha durata annuale con efficacia dalla data	
	della sottoscrizione, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso, di cui all'art.	
	7 dell'Accordo richiamato.	
	Art. 8 – Norma di chiusura	
	Il presente Accordo viene redatto in un unico originale in formato	
	elettronico e sottoscritto digitalmente ed è soggetto ad imposta di bollo	
	assolta in modo virtuale dalla Santa Maria s.r.l.	

[illegible]